

Comune di PONCARALE
Provincia di Brescia

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
a sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n 7/7868
e successive modifiche ed integrazioni

Allegato n.	Titolo
4	BOZZA DI REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Progettista:

ing. Claudio Granuzzo
SePrAm S.r.l. - Servizi per l'ingegneria

via Camillo Biseo, 26 - 25128 Brescia
tel_030383606 - www.sepram.com

marzo 2008

ALLEGATI

1. RELAZIONE
- 2.1-2.2 PLANIMETRIA DI RILIEVO scala 1:5'000
- 3.1-3.2 PLANIMETRIA RETICOLO IDRICO MINORE scala 1:5'000
4. BOZZA DI REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

COMUNE DI PONCARALE

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA IDRAULICA**

ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002
e successiva D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003

1	OGGETTO	3
2	RETICOLO IDRICO MINORE	3
3	VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO	4
4	CONSORZI DI BONIFICA.....	4
5	FASCE DI RISPETTO.....	4
6	DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	5
7	DIVIETI.....	5
8	ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI	6
9	CORSI D'ACQUA COPERTI.....	8
10	VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	9
11	PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI PREVISTE DA P.R.G.....	9
12	AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	10
13	PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO.....	11
14	SCARICHI IN CORSI D'ACQUA.....	11
15	FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	12
16	DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	12
17	OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI FONDI LATISTANTI.....	12
18	PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE	13
	18.1 SOTTOPASSI.....	14
	18.2 IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI	14
	18.3 ARGINI	14
	18.4 CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE).....	15
19	OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI	15
20	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	15
21	CAUZIONI	16

1 OGGETTO

Il presente regolamento individua le attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Poncarale a sensi del D.G.R. 25 gennaio 2002 n 7/7868 come modificato da DGR 1 agosto 2003 n 7/13950.

2 RETICOLO IDRICO MINORE

L'elaborato che individua il reticolo idrico minore è costituito dai seguenti allegati:

- 1 Relazione
Con indicati i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore.
Alla relazione è allegato il CD con la documentazione fotografica.
- 2.1-2.2 Planimetria scala 1:5'000
2 tavole dell'intero territorio comunale con evidenziati i corsi d'acqua del rilievo aerofotogrammetrico, quelli individuati come demaniali sulle mappe catastali, i corsi d'acqua coperti ecc.
- 3.1-3.2 Reticolo idrico minore e P.R.G. scala 1:5'000
2 tavole della planimetria aerofotogrammetrica dell'intero territorio comunale con riportato il reticolo idrico, le relative fasce di rispetto, il PRG
- 4 La presente Bozza di regolamento dell'attività di polizia idraulica di competenza del Comune di Poncarale con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore

Il reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto ed il regolamento sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n 00 in data 00/00/0000 sul quale è stato espresso parere tecnico favorevole Rep. N 00 in data 00/00/000 dalla Sede Territoriale della Regione Lombardia.

3 VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Il reticolo idrico minore, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, è oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico.

4 CONSORZI DI BONIFICA

Il territorio comunale di Poncarale è interessato dalla presenza di tre Consorzi di Bonifica:

- Consorzio Medio Chiese con sede in Via vittorio Emanuele 11 – CALCINATO (BS);
- Consorzio Mella e dei Fontanili;
- Consorzio fra Mella e Chiese con sede in Via Vittorio Veneto 8, 25010 REMEDELLO DI SOTTO (BS).

I Consorzi di Bonifica, ai sensi della lett. C), comma 4 dell'art. 5 della Legge Regionale n 7 de 2003, esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell'allegato D della D.G.R. 25 gennaio 2002 n 7/7868 e negli elaborati di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

5 FASCE DI RISPETTO

Sono individuate fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione delle acque del reticolo idrico minore aventi estensioni diverse in relazione al corso d'acqua:

- a) 10 m per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo aperto situati nella zona esterna alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

- b) 4 m per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo aperto situati nelle aree edificabili previste dal vigente P.R.G.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

- c) 0,50 m per ogni lato dei corsi d'acqua coperti

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dalla dimensione esterna in pianta del manufatto che costituisce il canale

6 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

7 DIVIETI

Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti, senza regolare autorizzazione è vietata:

- a) la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b) il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- c) la variazione ed alterazione ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- d) le piantagioni dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali;
- e) la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle, di passaggi anche provvisori attraverso i canali, ed altro sugli stessi corsi d'acqua;
- f) L'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua.
Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;

Nelle **fasce di rispetto** del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti, senza regolare autorizzazione è vietata:

- g) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato per il quale siano previste opere di fondazione; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986));
- h) qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto;
- i) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- j) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;

- k) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- l) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;

8 ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI

Lungo i corsi d'acqua e sulle sponde, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti canali ecc.
- b) gli attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc.;
- c) pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.;
- d) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc.;
- e) sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
- f) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- g) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- h) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico ;
- i) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei;
- j) scarichi di fognature private per acque meteoriche;
- k) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- l) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
- m) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- n) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall' art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Nelle **fasce di rispetto** del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

o) interventi di sistemazione a verde;

p) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere compresa la realizzazione di accessi carrai, scivoli e spazi di manovra veicolare, salvaguardando una fascia di m. 1,00 di intangibilità assoluta;

q) recinzioni o opere di protezione.

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

Fascia di metri 10 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- i. metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- ii. metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolano l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico)

Fascia di metri 4 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- iii. metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- iv. metri 1,50 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolano l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico)

Fascia di metri 0.5 (corsi d'acqua coperti) non sono ammesse in tale fascia nessun tipo di recinzione - la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre comunque 0.5 m, ed in particolare in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

- r) pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.;
- s) linee aeree telefoniche, di teleferiche ecc.
- t) posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc.;
- u) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- v) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- w) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piena;
- x) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto;
- y) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- z) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purchè finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico

9 CORSI D'ACQUA COPERTI

A sensi dell' art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili".

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

10 VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

11 PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI PREVISTE DA P.R.G.

Per le aree edificabili previste da P.R.G. interessate da corsi d'acqua del reticolo idrico minore con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato, è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

In particolare i progetti di sistemazione idraulica potranno prevedere:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;

- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

A sensi dell'art. 115 del DL 152/2006, i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto ed in terra al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

E' comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

I progetti di sistemazione di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 115 del DL 152/2006.
- dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- della individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

12 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

13 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie dei Demani. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art 115 del d.lgs. 6 aprile 2006 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

14 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua a sensi del presente regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dalla competente autorità.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

15 FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore sono ammessi, previa autorizzazione, interventi che non comportino variazioni di posizione e forma esterna.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

16 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

17 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI FONDI LATISTANTI

Ai proprietari dei fondi latistanti incombe l'obbligo (ex art. 12 R.D. n. 523/1904) solo della costruzione delle opere a difesa dei loro beni

I proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare un'adeguata rete di regimazione delle acque, fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle) e fossi collettori, della quale devono essere assicurate la manutenzione e la piena efficienza;

La rete scolante generale (fosse livellari, fossi collettori, cunette stradali) deve essere mantenuta efficiente da proprietari e frontisti, liberandola dai residui derivanti dalla lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti;

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub - superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e di drenaggio;

18 PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno 100 anni.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori in relazione all'importanza del corso d'acqua.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo;

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

La quota di intradosso del ponte deve essere superiore a quella della sommità arginale.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve

essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione dei corsi d'acqua.

18.1 SOTTOPASSI

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo;

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

18.2 IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione.

18.3 ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli

inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

18.4 CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

19 OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

20 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere corredate di:

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere oggetto di concessione e delle caratteristiche tecniche;
- estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere in progetto
- estratto, o copia di originale, del P.R.G.
- relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
- Relazione geologica e geotecnica (se necessarie e per opere di particolare rilevanza);
- relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il

ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;

- piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
- la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali demaniali
- le sezioni trasversali attuali e di progetto;
- i particolari costruttivi delle opere e relazione di calcolo per le strutture in c.a.;
- la sovrapposizione delle opere di progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- Attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nelle concessioni sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate ed il canone annuo.

21 CAUZIONI

Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.